
Regolamento

dell'Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai (OAD FSA/FSN)

In applicazione degli artt. 20 e 39 dello Statuto, l'assemblea generale dell'Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai (in seguito "OAD") emana il presente regolamento nel senso dell'art. 25 LRD (in seguito "Regolamento OAD").

I. In generale

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ Il Regolamento OAD stabilisce gli obblighi che incombono sugli intermediari finanziari affiliati all'OAD in virtù del capitolo 2 della LRD e regola le relazioni tra gli affiliati e l'OAD.

² Il Regolamento OAD si applica ad ogni intermediario finanziario affiliato.

Art. 2 Nozioni generali

Giusta il Regolamento OAD si intende per:

- a) *operazione di cassa*: ogni forma di transazione in contanti che non si concretizza in una relazione d'affari continua, segnatamente il cambio, la vendita di assegni da viaggio e l'incasso di assegni, qualsiasi trasferimento di titoli al portatore, nonché l'acquisto e la vendita di metalli preziosi;
- b) *trasmissione di fondi e di valori*: il trasferimento di valori patrimoniali, ad eccezione del trasporto fisico, mediante accettazione di contanti, di assegni o di strumenti di pagamento in Svizzera e il pagamento della somma equivalente in contanti o sotto ogni altra forma in un altro luogo a mezzo trasmissione, comunicazione, trasferimento o altro sistema di pagamento o di compensazione;
- c) *gruppo*: il raggruppamento di diverse società sotto una direzione economica unica, attraverso la detenzione della maggioranza dei voti o in un altro modo;
- d) *persone politicamente esposte*: le persone che occupano una funzione pubblica importante all'estero come ad esempio i capi di Stato o di governo, i politici di alto rango, gli alti funzionari dell'amministrazione, della giustizia, dell'esercito e dei partiti, oppure gli organi di imprese statali d'importanza nazionale, al loro più alto livello, nonché le imprese e le persone che, riconoscibilmente, sono vicine alle persone precitate, per le loro relazioni familiari, personali, d'affari o per altre ragioni;
- e) *controparte*: la persona fisica o giuridica con la quale esiste una relazione contrattuale o quasi contrattuale, nel senso del Codice delle obbligazioni;
- f) *avente diritto economico*: la persona fisica o giuridica che ha in ogni momento, sia in fatto, sia in diritto, il diritto di disporre dei valori patrimoniali affidati all'intermediario finanziario;
- g) *incarto*: ogni incarico distinto affidato nell'ambito di una stessa relazione d'affari assoggettata alla LRD;
- h) *società di domicilio*: le unioni di persone e le unità patrimoniali organizzate nel senso dell'art. 150 cpv. 1 LDIP che non esercitano secondo un'attività riconducibile al com-

mercio o alla fabbricazione o ad un'altra attività svolta nella forma commerciale.

Costituisce un indizio dell'esistenza di una società di domicilio il fatto che essa non disponga di locali commerciali propri, non impieghi personale proprio o impieghi il suo personale unicamente per compiti amministrativi.

Non vengono considerate società di domicilio le unioni di persone e le unità patrimoniali organizzate che:

- eseguono, nell'ambito di un gruppo, compiti interni del gruppo stesso come la detenzione e la gestione di partecipazioni e di capitali;
- hanno per scopo la difesa, tramite un'azione comune, degli interessi propri dei loro membri oppure perseguono essenzialmente scopi politici, religiosi, scientifici, artistici, di pubblica utilità, di ricreazione o scopi analoghi e vi si attengono;

i) Valori di poca entità ai sensi dell'art. 7a LRD: vedi pratica della FINMA in relazione all'applicazione dell'art. 7a LRD.

II. Affiliazione

A. Condizioni di affiliazione

Art. 3 Condizioni generali

¹ Il socio passivo candidato all'affiliazione s'impegna a rispettare gli obblighi imposti dalla LRD, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti giuridici applicabili, fra cui le direttive, le circolari e le decisioni dell'OAD. Il candidato deve offrire la garanzia di una attività irreprensibile.

² Il candidato deve attestare per iscritto che l'organizzazione interna del suo studio è conforme agli obblighi imposti dalla LRD e dal Regolamento OAD e che, con la sua affiliazione, si sottopone allo Statuto, ai regolamenti e agli altri atti giuridici dell'OAD.

Art. 4 Avvocati

L'avvocato che intende affiliarsi all'OAD deve:

- a) essere titolare di un brevetto di avvocato svizzero o straniero suscettibile di essere riconosciuto in applicazione, per analogia, della LLCA (Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati);
- b) esercitare il patrocinio o la consulenza giuridica in Svizzera come avvocato indipendente o come socio, azionista o impiegato di un socio passivo ai sensi dell'art. 4 dello Statuto.

Art. 5 Notai

Il notaio che intende affiliarsi all'OAD deve:

- a) essere al beneficio di una patente cantonale di notaio;
- b) esercitare il notariato o la consulenza giuridica in Svizzera come notaio indipendente o come socio, azionista o impiegato di un socio passivo ai sensi dell'art. 4 dello Statuto.

B. Richiesta di affiliazione

Art. 6 Richiesta di affiliazione

La richiesta di affiliazione deve contenere i dati seguenti:

- a) cognome e nome del richiedente,
- b) data di nascita,
- c) luogo di attinenza o nazionalità per il richiedente di nazionalità straniera,
- d) indirizzo esatto del suo domicilio,
- e) nome e indirizzo dello studio, numeri di telefono e di fax e indirizzo elettronico,
- f) nome delle associazioni professionali di avvocati o di notai di cui il richiedente fa parte,
- g) dichiarazione del candidato con la quale egli conferma che non è pendente contro di lui alcuna procedura penale e/o disciplinare,
- h) in caso di affiliazione collettiva, cognome e nome della persona di contatto nei confronti dell'OAD,
- i) in caso di affiliazione di una società di persone o di una persona giuridica, nome e cognome della persona/delle persone che la rappresenta(no) validamente nei confronti dell'OAD.

Art. 7 Documenti necessari per l'affiliazione

Alla richiesta di affiliazione, formulata mediante apposito formulario firmato, devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) per l'avvocato, l'attestato – non più vecchio di tre mesi – di iscrizione nel registro cantonale (art. 5 cpv. 3 LLCA) o, se non fosse iscritto, una copia certificata conforme del suo brevetto di avvocato e di un documento d'identità;
- b) per il notaio, l'attestato – non più vecchio di tre mesi – di autorizzazione a esercitare in qualità di notaio o, se non fosse autorizzato, una copia certificata conforme del suo brevetto di notaio e di un documento d'identità;
- c) per ogni persona fisica che esercita un'attività assoggettata alla LRD presso o per un socio passivo, un estratto del casellario giudiziario non più vecchio di tre mesi,
- d) per le società di persone, un estratto del registro di commercio certificato conforme – non più vecchio di tre mesi – o una dichiarazione di tutti i soci con cui gli stessi confermano la loro costituzione in forma di società di persone,
- e) per le persone giuridiche una copia certificata conforme – non più vecchia di tre mesi - dell' estratto del registro di commercio e degli statuti.

C. Affiliazione collettiva

Art. 8 Condizioni

¹ Indipendentemente dalla forma giuridica data allo studio, più avvocati o notai possono richiedere all'OAD un'affiliazione collettiva a condizione che:

- a) l'esercizio dell'attività dello studio di avvocati o di notai nella forma giuridica scelta è conforme al diritto del cantone dove lo studio ha la sua sede principale,

-
- b) tutte le persone fisiche che esercitano un'attività assoggettata alla LRD per un socio passivo sono comprese nella domanda di affiliazione, e
 - c) lo studio dispone di un'organizzazione unitaria nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

² Se uno studio dispone di succursali in più cantoni, l'affiliazione collettiva per succursale è possibile.

Art. 9 Socio o azionista

È socio o azionista ai sensi dell'art. 8 ogni avvocato o notaio che, a prescindere dalla forma giuridica del suo studio, esercita in modo indipendente, così come pure ogni persona fisica che non è né avvocato, né notaio, ma la cui qualità di azionista o di socio dello studio è conforme al diritto del cantone in cui lo studio ha la sua sede principale.

Art. 10 Effetti

Le regole seguenti sono applicabili ai soci affiliati a titolo collettivo:

- a) l'affiliazione collettiva vale per tutti gli avvocati, notai o persone di cui all'art. 4 cpv. 3 dello Statuto che esercitano un'attività assoggettata alla LRD per o presso uno studio o un socio passivo;
- b) i dati e i documenti enumerati agli artt. 6 e 7 devono essere forniti per tutte le persone fisiche di cui alla lett. a del socio passivo richiedente l'affiliazione ai sensi dell'art. 4 dello Statuto;
- c) per le persone fisiche che iniziano ad esercitare un'attività assoggettata alla LRD presso un socio passivo ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, i dati e i documenti enumerati agli artt. 6 e 7 devono essere forniti al più tardi entro due mesi dall'inizio dell'attività;
- d) la persona di contatto nei confronti dell'OAD (cfr. art. 6 lett. h) deve essere un socio.

D. Fine dell'affiliazione

Art. 11 Disdetta ed altri casi

I casi nei quali l'affiliazione termina sono enumerati all'art. 6 dello Statuto.

Art. 12 Ricorso

Le decisioni dell'ufficio presidenziale possono essere oggetto di un ricorso al tribunale arbitrale conformemente agli artt. 57 ss. dello Statuto.

Art. 13 Effetti

¹ I contributi sono dovuti fino al termine dell'affiliazione e vengono calcolati pro rata temporis.

² I contributi, le spese e le multe sono esigibili al più tardi al momento della fine dell'affiliazione.

³ Nel caso di uno studio affiliato a titolo collettivo, la disdetta o l'esclusione di un affiliato non comporta la fine dell'affiliazione collettiva. Gli altri soci dello studio in questione che proseguono un'attività assoggettata alla LRD restano affiliati a titolo collettivo.

⁴ Nei due mesi successivi alla fine della sua affiliazione, l'intermediario finanziario presen-

ta un rapporto analogo al rapporto annuale previsto dall'art. 16 e, in caso di dimissione, dichiara per iscritto che non esercita più un'attività assoggettata alla LRD oppure che è affiliato presso un altro OAD.

III. Obblighi generali

A. Principi e Organizzazione

Art. 14 Principi

¹ L'affiliato garantisce un'attività irrepreensibile e adotta tutti i provvedimenti necessari per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

² Egli si attiene alla LRD, allo Statuto, ai regolamenti e agli altri atti giuridici, fra cui le direttive e le circolari dell'OAD. Egli veglia affinché le persone che esercitano per lui o presso di lui un'attività assoggettata alla LRD si attengano anch'esse a predette disposizioni.

³ Lo studio affiliato a titolo collettivo, la società di persone o la persona giuridica deve disporre di un'organizzazione unitaria nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

⁴ Vi è un'organizzazione unitaria ai sensi di quanto precede quando l'insieme degli incarti sottoposti alla LRD figurano su di una lista unica e sono trattati secondo un'unica regolamentazione valida per tutto lo studio. Ciò concerne segnatamente le disposizioni relative agli obblighi di diligenza, di comunicazione e di blocco, come pure le misure organizzative relative all'accettazione dei mandati, alla conduzione e conservazione degli incarti, ai dati sui responsabili dei mandati nonché la formazione interna ed esterna.

Art. 15 Indirizzo di comunicazione

Gli affiliati indirizzano le loro comunicazioni al segretariato generale dell'OAD.

B. Rapporto annuale degli intermediari finanziari

Art. 16 Rapporto annuale

¹ L'affiliato redige un rapporto annuale scritto per l'anno civile trascorso e lo indirizza all'OAD entro il 15 febbraio di ogni anno.

² Per gli affiliati a titolo collettivo è sufficiente un solo rapporto annuale.

Art. 17 Contenuto

Il rapporto annuale è steso sul formulario ad hoc stabilito dall'OAD.

C. Controlli

Art. 18 Controlli

¹ L'affiliato deve sottoporsi al controllo previsto dall'art. 45 dello Statuto, controllo che verte sul rispetto degli obblighi definiti nel capitolo 2 della LRD, così come nello Statuto, nei regolamenti e negli altri atti giuridici ai sensi dell'art. 39 dello Statuto, comprese le direttive

e i circolari, dell'OAD.

² L'OAD può emanare direttive concernenti i controlli e l'allestimento dei relativi rapporti.

³ Se gli accertamenti fatti in occasione di un controllo inducono l'OAD ad ordinare un altro controllo o ad accelerare il ritmo dei controlli presso l'affiliato in questione, questi controlli possono essere fatturati.

⁴ I controlli periodici si svolgono di regola una volta all'anno. Dopo ogni controllo di un affiliato, l'ufficio presidenziale può estendere, fino ad un massimo di tre anni, il ritmo individuale dei suoi controlli a seconda del suo profilo di rischio.

Art. 19 Esecuzione

L'OAD procede al controllo.

¹ Esso fissa la data del controllo, possibilmente d'intesa con l'affiliato.

² Il controllo avviene nei locali professionali dell'affiliato.

³ Il controllo comprende in particolare l'esame

- a) di tutti gli incarti se ve ne sono 10 o meno,
- b) di almeno 10 incarti se ve ne sono tra 11 e 100,
- c) di almeno il 10% degli incarti se ve ne sono più di 100,
- d) della qualità dell'organizzazione giusta gli art. 54 ss.

Art. 20 Obbligo di collaborazione

¹ L'affiliato così come le persone che esercitano per o presso lo stesso un'attività assoggettata alla LRD, devono attenersi alle direttive del controllore, essere presenti durante il controllo, collaborare e dare le informazioni richieste.

² L'affiliato mette a disposizione del controllore l'insieme degli incarti che attengono alla LRD. Un accesso immediato deve essere assicurato per tutti gli incarti in corso o chiusi dopo l'ultimo controllo così come i relativi documenti.

³ Per l'esecuzione del controllo, l'affiliato deve tenere un elenco numerato dell'insieme degli incarti sottoposti alla LRD. Ogni incarto deve corrispondere a un numero che non può essere ripreso per un altro incarto. L'elenco comprende anche gli incarti chiusi da meno di 10 anni.

Art. 21 Rapporto

¹ Il controllore allestisce un rapporto enunciando i risultati del controllo e menzionando tutte le mancanze rilevate. Ne dà conoscenza all'affiliato al termine del controllo.

² Nei 30 giorni successivi al controllo il controllore trasmette il suo rapporto all'OAD con le sue eventuali proposte sul seguito da dare al controllo ed indica le proposte per i provvedimenti che devono essere presi.

IV. Obblighi di diligenza

A. Identificazione della controparte

Art. 22 Obbligo generale di identificazione della controparte

Al momento dell'avvio di una relazione d'affari la controparte deve essere identificata.

Art. 23 Operazioni di cassa

¹ La controparte deve essere identificata per le operazioni di cassa che superano CHF 25'000 o l'equivalente in moneta estera, sia che si tratti di una sola operazione, sia che si tratti di più operazioni che appaiono collegate tra di loro, come pure per le operazioni di cambio che superano CHF 5'000 o l'equivalente in moneta estera.

² Se le transazioni effettuate vertono su importi inferiori, la controparte deve essere identificata non appena esistono indizi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

³ In caso di trasferimento di fondi e di valori nel senso dell'art. 2 lett. b, la controparte deve essere identificata per ogni operazione, indipendentemente dall'ammontare.

Art. 24 Informazioni richieste

¹ Al momento dell'avvio di relazioni d'affari o di operazioni di cassa, l'affiliato deve esigere dalla controparte le informazioni seguenti:

- a) il cognome e nome o la ragione sociale,
- b) l'indirizzo del domicilio o l'indirizzo della sede della società,
- c) la data di nascita o la data di costituzione della società,
- d) la nazionalità.

² Per tutti i versamenti effettuati verso l'estero l'intermediario finanziario indica il nome, il numero di conto ed il domicilio della controparte che dà l'ordine oppure il nome ed un numero d'identificazione dello stesso.

Art. 25 Persone fisiche e titolari di ditte individuali

¹ Quando la relazione d'affari viene avviata in presenza del cliente, l'affiliato identifica la controparte sulla base di un documento d'identità, di cui confeziona e conserva per sé una copia.

² I documenti d'identità seguenti vengono ammessi:

- a) un passaporto,
- b) una carta d'identità,
- c) una licenza di condurre svizzera o un altro documento rilasciato da un'autorità svizzera e munito di fotografia o
- d) un documento di viaggio di tipo particolare, ammesso per l'entrata in svizzera dall'Ufficio federale della migrazione conformemente alle sue Istruzioni in materia di rilascio dei visti del 18 maggio 2009 (annessi inclusi) e di Controllo di Confine (annessi inclusi).

³ I documenti d'identità sopraelencati devono essere validi al momento dell'avvio della relazione d'affari. L'affiliato chiede che gli venga presentato il documento d'identità in originale o in copia certificata conforme.

⁴ Per controparti che sono cittadini di uno Stato in cui non è disponibile la data di nascita o l'indirizzo di domicilio, va aggiunta un'apposita nota nell'incarto.

Art. 26 Persone fisiche e titolari di ditte individuali senza contatto personale

¹ Quando la relazione d'affari viene avviata senza contatto personale con la controparte, l'affiliato identifica la controparte facendosi rimettere per il proprio incarto una copia certificata conforme del suo documento d'identità e verificando il suo indirizzo di domicilio a mezzo scambio di corrispondenza o ogni altro mezzo adeguato.

² Se la controparte si presenta successivamente di persona all'affiliato, questi procede ad una nuova identificazione sulla base dei documenti previsti all'art. 25.

Art. 27 Persone giuridiche

¹ Al momento dell'avvio della relazione d'affari, l'affiliato identifica le persone giuridiche iscritte nel registro di commercio, sulla base di uno dei documenti seguenti:

- a) un estratto del registro di commercio rilasciato dall'Ufficiale del registro di commercio,
- b) un estratto su carta, tratto da una banca dati amministrata dall'Ufficio del registro di commercio,
- c) un estratto su carta, tratto da repertori e banche dati affidabili amministrati da privati.

² Le persone giuridiche non iscritte nel registro di commercio (associazioni, comunioni di comproprietà, fondazioni e corporazioni di diritto pubblico) devono essere identificate sulla base dei documenti seguenti:

- a) gli statuti, l'atto di costituzione o il contratto di costituzione, un attestato dell'organo di revisione oppure un'autorizzazione ufficiale per l'esercizio di un'attività o un documento equivalente, in originale o in copia certificata conforme,
- b) un estratto su carta, tratto da repertori e banche dati affidabili amministrati da privati.

³ L'estratto del registro di commercio, l'attestato dell'organo di revisione, l'estratto del repertorio o della banca dati e l'eventuale autentica non devono essere più vecchi di 12 mesi e devono essere presentati in originale o in copia certificata conforme.

⁴ L'intermediario finanziario deve prendere conoscenza dei poteri di disposizione della controparte e verificare l'identità delle persone che avviano la relazione d'affari in nome della persona giuridica.

Art. 28 Attestazione di conformità dei documenti

L'attestazione di conformità della copia del documento d'identificazione può essere rilasciata da:

- a) un notaio o un'altro organo pubblico che solitamente rilascia tali attestazioni;
- b) un altro intermediario finanziario, giusta l'art. 36 cpv. 2 e 3 e l'art. 47,
- c) un terzo giusta l'art. 48.

Art. 29 Mancanza di documenti d'identità

¹ Se la controparte non dispone di alcun documento d'identità nel senso del Regolamento OAD, questa può, a titolo eccezionale, essere identificata sulla base di altri documenti fededegni, come attestati emessi da autorità pubbliche, un rapporto annuale sull'ultimo esercizio sociale firmato dall'organo di revisione o altri documenti simili.

² L'affiliato giustifica questa situazione eccezionale con una nota nell'incarto.

Art. 30 Persone giuridiche quotate in borsa

¹ L'affiliato può rinunciare a identificare una persona giuridica quotata in una borsa svizzera o straniera o appartenente al gruppo di una tale persona giuridica. Questa regola vale anche per le società di domicilio.

² Se l'affiliato rinuncia a identificare questa controparte, ne indica il motivo nell'incarto.

B. Accertamento dell'avente diritto economico

Art. 31 Obbligo di accertamento dell'avente diritto economico

¹ L'affiliato esige dalla controparte una dichiarazione scritta indicante l'avente diritto economico se la controparte non lo è essa stessa o se esiste un dubbio circa l'identità dell'avente diritto economico.

² In particolare vi è dubbio sul punto di sapere se la controparte è essa stessa l'avente diritto economico:

- a) quando un terzo agisce per procura e non ha, in maniera riconoscibile, legami sufficientemente stretti con la controparte,
- b) quando la situazione finanziaria della controparte è nota all'affiliato e i valori patrimoniali apportati sono, in maniera riconoscibile, sproorzionati per rispetto alla situazione finanziaria di questa persona,
- c) quando, nell'ambito delle sue relazioni d'affari con la controparte, l'affiliato è indotto a altre constatazioni insolite.

³ La dichiarazione deve essere firmata dalla controparte o da una persona al beneficio di una procura scritta. Nel caso di persone giuridiche, il potere di rappresentanza della società risulta dall'estratto del registro di commercio o da altri documenti attinenti alla società.

⁴ Per le persone giuridiche quotate in borsa non è richiesta la dichiarazione scritta sull'avente diritto economico.

Art. 32 Società di domicilio

L'affiliato deve in ogni caso accertare l'avente diritto economico di una società di domicilio. Una società di domicilio non può essere avente diritto economico.

Art. 33 Operazioni di cassa e trasferimento di fondi e di valori

¹ Per operazioni di cassa che vertono su una somma che supera CHF 25'000 o l'equivalente in moneta estera, come pure per operazioni di cambio che vertono su una somma superiore a CHF 5'000 o l'equivalente in moneta estera, l'affiliato deve in ogni caso esigere dalla controparte una dichiarazione scritta indicante chi è l'avente diritto economico.

² Nel caso di trasmissione di fondi e di valori nel senso dell'art. 2 lett. b, l'affiliato deve in ogni caso esigere dalla controparte una dichiarazione scritta indicante chi è l'avente diritto economico.

Art. 34 Informazioni richieste

La dichiarazione della controparte concernente l'avente diritto economico deve contenere le informazioni seguenti:

- a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali: il cognome, il nome, la data di

nascita, l'indirizzo di domicilio e la nazionalità,

b) per le persone giuridiche: la ragione sociale e l'indirizzo della sede.

Art. 35 Trusts e altre entità patrimoniali

¹ Nel caso di unioni di persone o di entità patrimoniali per le quali non esiste un avente diritto economico determinato, per esempio i «Discretionary Trusts», una dichiarazione scritta che confermi questo stato di fatto deve essere esatta dalla controparte invece dell'accertamento dell'avente diritto economico. Questa dichiarazione deve inoltre indicare il fondatore reale – e non fiduciario – come pure, se possono essere determinate, le persone abilitate a dare istruzioni alla controparte o ai suoi organi e, per categorie, la cerchia delle persone che possono entrare in linea di conto come beneficiari, ad esempio i «membri della famiglia del fondatore». Se esistono curatori, protettori ecc., essi devono pure figurare nella dichiarazione.

² Per le costruzioni revocabili, per esempio «Revocable Trusts», il fondatore reale deve essere indicato come avente diritto economico.

Art. 36 Intermediario finanziario assoggettato ad una sorveglianza e ad una regolamentazione equivalenti

¹ Se la controparte è un intermediario finanziario assoggettato ad una sorveglianza e ad una regolamentazione equivalenti, nessuna dichiarazione relativa all'avente diritto economico gli è richiesta.

² Ciò vale anche nel caso in cui la controparte è un'istituzione della previdenza professionale esonerata dall'obbligo fiscale nel senso della LRD.

³ È considerato intermediario finanziario assoggettato ad una sorveglianza e ad una regolamentazione equivalenti:

a) un intermediario finanziario svizzero nel senso dell'art. 2 cpv.2 LRD,

b) un intermediario finanziario straniero che esercita un'attività indicata all'art. 2 cpv.2 LRD e che è assoggettato ad una sorveglianza e ad una regolamentazione equivalenti a quelle conosciute in Svizzera in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

⁴ Per la definizione d'intermediario finanziario straniero, ci si deve riferire alla legislazione applicabile al domicilio o alla sede dell'intermediario finanziario straniero in questione.

⁵ In caso di abusi o di ammonimenti emessi dalla FINMA, l'OAD può esigere anche dalla controparte indicata al capoverso 1 la presentazione della dichiarazione relativa all'avente diritto economico.

Art. 37 Forme di investimento collettivo o società di partecipazione come controparte

¹ Quando la controparte è una forma di investimento collettivo o è una società di partecipazione che raggruppa più di 20 aventi diritto economico, l'affiliato deve esigere una dichiarazione relativa agli aventi diritto economico unicamente dagli investitori che, da soli o di concerto, detengono almeno il 5 % dei valori patrimoniali affidati.

² Le forme di investimento collettivo o le società di partecipazione quotate in borsa non devono rilasciare la dichiarazione relativa agli aventi diritto economico.

Art. 38 Insuccesso nell'accertamento dell'avente diritto economico

In caso di seri dubbi sull'esattezza della dichiarazione della controparte che non possono

essere dissipati da altri chiarimenti, l'affiliato rifiuta di avviare la relazione d'affari o si astiene dall'eseguire l'operazione in qualità d'intermediario finanziario.

C. Rinnovo dell'identificazione della controparte o dell'accertamento dell'avente diritto economico

Art. 39 Casi d'applicazione

L'identificazione della controparte o l'accertamento dell'avente diritto economico deve essere rinnovato quando:

- a) sorge un dubbio sull'esattezza delle indicazioni fornite in merito all'identità della controparte,
- b) sorge un dubbio sul fatto che la controparte sia essa stessa l'avente diritto economico,
- c) sorge un dubbio sull'esattezza della dichiarazione presentata dalla controparte sull'avente diritto economico o
- d) indizi fanno pensare che le informazioni raccolte dall'intermediario finanziario non corrispondono più alla realtà.

Art. 40 Rottura della relazione d'affari

¹ L'affiliato deve porre fine alla relazione d'affari quando:

- a) sussistono dubbi sulle indicazioni fornite dalla controparte, anche se la procedura prevista all'art. 41 è stata rispettata;
- b) sorge il sospetto che le indicazioni fornite erano scientemente errate.

² Quando l'affiliato pone termine alla relazione d'affari per uno dei motivi elencati al cpv. 1, può restituire i valori patrimoniali unicamente in modo tale che le autorità di perseguimento penale possano seguirne la traccia. Lo stesso vale anche nel caso in cui l'intermediario finanziario apprende che vi è stata una comunicazione ai sensi dell'art. 9 LRD che tocca la sfera privata o professionale di una delle sue controparti.

³ Nei casi in cui l'affiliato ha il potere di disporre dei fondi, ad esempio quando gli è stata conferita una procura, deve astenersi dal consegnare contanti o titoli o metalli preziosi per importi superiori a CHF 100 000 o all'equivalente in moneta estera.

⁴ Le relazioni d'affari con la controparte non possono più essere interrotte quando le condizioni dell'obbligo di comunicazione giusta l'art. 9 LRD sono adempiute.

D. Obbligo speciale di chiarimento

Art. 41 Principio

Quando una relazione d'affari o una transazione appare inusuale e presenta quindi rischi accresciuti di riciclaggio, di appartenenza ad un'organizzazione criminale o di finanziamento del terrorismo (di seguito "rischio"), l'affiliato adotta le misure adeguate alla luce delle circostanze per chiarire il contesto economico e lo scopo della relazione d'affari o della transazione di cui si tratta. Ciò vale anche per l'affiliato che riceve l'informazione da un altro intermediario finanziario ai sensi dell'art. 10a LRD.

Art. 42 Relazioni d'affari che presentano un rischio accresciuto

¹ L'affiliato che ha più di 20 relazioni d'affari identifica in maniera appropriata quelle che presentano un rischio accresciuto.

² In funzione dell'attività dell'affiliato, entrano segnatamente in considerazione i criteri seguenti:

- a) la sede o il domicilio della controparte o dell'avente diritto economico, come pure la nazionalità dell'uno o dell'altro,
- b) il tipo e il luogo dell'attività commerciale esercitata dalla controparte e dall'avente diritto economico,
- c) l'assenza di contatto personale con la controparte e l'avente diritto economico,
- d) il tipo di prestazioni richieste,
- e) l'importanza dei valori patrimoniali consegnati,
- f) l'importanza delle entrate e delle uscite di valori patrimoniali,
- g) il paese d'origine o la destinazione di pagamenti frequenti, e
- h) allorquando vi è relazione d'affari con un intermediario finanziario con domicilio o sede all'estero, la legislazione in materia di lotta contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo alla quale è sottoposto.

³ Le relazioni con le persone politicamente esposte devono in ogni caso essere considerate come presentanti rischi accresciuti. Di conseguenza, esse devono sempre essere prese e trattate come tali, indipendentemente dal numero di relazioni d'affari.

⁴ Non appena un rischio accresciuto si manifesta in una relazione d'affari, vuoi all'inizio, vuoi posteriormente, l'affiliato procede ai chiarimenti previsti all'art. 45.

Art. 43 Transazioni che presentano un rischio accresciuto

¹ Entrano segnatamente in considerazione a seconda dell'attività dell'affiliato, i criteri di rischio accresciuto seguenti:

- a) importanza delle entrate e delle uscite di valori patrimoniali,
- b) nell'ambito della relazione d'affari in questione cambiamenti significativi dei volumi o delle frequenze delle transazioni rispetto a quanto sinora avvenuto e
- c) cambiamenti significativi dei volumi o delle frequenze delle transazioni rispetto a quanto usuale nell'ambito di relazioni d'affari paragonabili.

² Vanno, in ogni caso, considerate presentare un rischio accresciuto di riciclaggio di denaro:

- a) le transazioni nell'ambito delle quali valori patrimoniali menzionati all'art. 2 lett. a, con un controvalore superiore a CHF 100'000, o l'equivalente in moneta straniera, vengono depositati o ritirati fisicamente, in una sola volta o in modo scaglionato e
- b) la trasmissione di fondi e di valori menzionati all'art. 2 lett. b quando una o più transazioni apparentemente collegate fra di loro, raggiungono o superano la somma di CHF 5'000 o l'equivalente in moneta straniera.

Art. 44 Sorveglianza delle transazioni

L'affiliato organizza una sorveglianza efficace delle transazioni che contribuisca a riconoscere quelle che presentano un rischio accresciuto giusta l'art. 43. Egli predispone a tale scopo un promemoria che descrive il suo metodo di sorveglianza delle transazioni.

Art. 45 Contenuto dei chiarimenti

¹ In caso di relazione d'affari o di transazione che presentano un rischio accresciuto , l'affiliato ne chiarisce immediatamente il contesto economico e lo scopo.

² A dipendenza delle circostanze, vanno chiariti in particolare:

- a) il genere e lo scopo della relazione d'affari o della transazione,
- b) l'origine dei valori patrimoniali consegnati,
- c) l'utilizzazione dei valori patrimoniali prelevati,
- d) il contesto economico dell'origine dei versamenti percepiti,
- e) l'origine del patrimonio della controparte e, se del caso, dell'avente diritto economico,
- f) l'attività professionale o commerciale della controparte e, se del caso, dell'avente diritto economico,
- g) la situazione finanziaria della controparte e, se del caso, dell'avente diritto economico,
- h) per le persone giuridiche, l'identità di coloro che le controllano,
- i) in caso di trasmissione di fondi e di valori, il cognome, il nome, l'indirizzo della persona destinataria dei fondi e dei valori.

Art. 46 Procedura

¹ A dipendenza delle circostanze, i chiarimenti comprendono in particolare:

- a) la raccolta di informazioni scritte o orali presso la controparte o l'avente diritto economico,
- b) le visite dei luoghi dove la controparte e l'avente diritto economico svolgono i loro affari,
- c) la consultazione delle fonti e delle banche dati accessibili al pubblico e
- d) le informazioni ottenute presso terzi.

² L'affiliato verifica e documenta i risultati dei chiarimenti ed esamina la loro plausibilità.

³ I chiarimenti vanno ricercati nel rispetto della sfera privata delle persone interessate.

E. Delega

Art. 47 Delega ad un altro intermediario finanziario

L'affiliato può delegare l'adempimento degli obblighi di cui al capitolo IV sezioni A. a D. ad una persona che esercita in Svizzera o all'estero un'attività assoggettata alla LRD, a condizione che detta persona sia sottoposta ad una sorveglianza equivalente con le corrispondenti prescrizioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e contro il finanziamento del terrorismo.

Art. 48 Delega ad un terzo

L'affiliato può, sulla base di una convenzione scritta, delegare ad un terzo l'adempimento degli obblighi di diligenza di cui al capitolo IV, sezioni A. a D., nella misura in cui egli:

- a) sceglie il delegatario con cura;
- b) istruisce il delegatario con riguardo ai compiti che deve svolgere e
- c) controlla a mezzo dei documenti di cui all'art. 51 se il delegatario ha eseguito con cura i compiti delegati.

Art. 49 Modalità della delega

¹ L'affiliato rimane in tutti i casi personalmente responsabile dell'esecuzione corretta dei compiti delegati.

² L'affiliato deve disporre per il suo incarto di una copia dei documenti usati per adempiere gli obblighi di diligenza. Il delegatario certifica per iscritto all'affiliato che le copie consegnate corrispondono agli originali.

³ La subdelega da parte del delegatario è vietata.

F. Obbligo di allestire e di conservare documenti

Art. 50 Allestimento e conservazione della documentazione

¹ L'affiliato deve allestire i documenti e le pezze giustificative relativi alla sua relazione d'affari con la controparte e alle transazioni effettuate, in modo da permettere ad un terzo esperto, segnatamente all'OAD, di verificare in modo affidabile il rispetto, da parte dell'affiliato, degli obblighi previsti dalla LRD, dallo Statuto, dal Regolamento OAD e da ogni altro atto giuridico emanato dall'OAD.

² I documenti e le pezze giustificative devono essere conservati in modo che l'affiliato sia in grado di dar seguito alle domande d'informazione o di sequestro da parte delle autorità penali in un lasso di tempo appropriato. I documenti e le pezze giustificative devono permettere di ricostruire ogni transazione presa singolarmente.

Art. 51 Documentazione minima

¹ L'affiliato deve segnatamente conservare i documenti seguenti:

- a) una copia dei documenti che hanno servito all'identificazione della controparte,
- b) se del caso la dichiarazione scritta della controparte concernente l'identità dell'avente diritto economico,
- c) il documento che descrive la relazione d'affari, previsto all'art. 52,
- d) i documenti relativi al risultato dei chiarimenti giusta l'art. 46 cpv. 1,
- e) i documenti e le pezze giustificative relativi alle transazioni effettuate,
- f) una copia delle comunicazioni secondo l'art. 9 cpv. 1 LRD,
- g) una lista degli incarti ai sensi dell'art. 2 lett. g.

² Quando i valori patrimoniali sono depositati in banca, l'affiliato deve ottenere al minimo gli estratti trimestrali dei conti o dei depositi e conservarli.

Art. 52 Descrizione della relazione d'affari

¹ L'affiliato deve conoscere la sua controparte e l'avente diritto economico in modo sufficientemente approfondito da essere in grado di accertare se una transazione o una relazione d'affari è inusuale. Ciò presuppone in particolare l'allestimento di un profilo del cliente all'apertura della relazione d'affari e il regolare aggiornamento dei suoi contenuti in seguito.

² In generale il profilo del cliente contiene i dati seguenti con riferimento alla controparte e all'avente diritto economico:

- a) attività professionale o commerciale,
- b) situazione familiare,
- c) circostanze in cui la relazione d'affari è stata avviata, genere e scopo della stessa,
- d) informazioni relative ad altre persone fisiche o giuridiche eventualmente implicate,
- e) dati relativi ai procuratori compresa la prova dei loro poteri con indicazione delle modalità di firma,
- f) importi e valute dei valori patrimoniali in questione,
- g) provenienza dei valori patrimoniali in questione,
- h) dati relativi alla prevista evoluzione di detti valori patrimoniali,
- i) visione d'insieme del patrimonio e dei redditi, comprese le aspettative,
- j) origine del patrimonio della controparte e dell'avente diritto economico,
- k) relazioni bancarie nell'ambito della relazione d'affari,
- l) appartenenza della relazione d'affari ad una categoria a rischio secondo gli artt. 42 e 43.

³ L'affiliato esamina periodicamente la conformità del profilo del cliente con la situazione effettiva e, se del caso, procede agli adattamenti necessari.

Art. 53 Conservazione dei documenti

¹ I documenti e le pezze giustificative devono essere conservati in luogo sicuro.

² I documenti menzionati all'art. 51 lett. a – d e lett. g devono essere conservati durante tutta la durata della relazione d'affari. I documenti menzionati all'art. 51 lett. e e lett. f devono essere conservati per almeno 10 anni a contare dall'esecuzione della transazione, eventualmente dalla comunicazione.

³ Al termine della relazione d'affari, per esempio a seguito di trasferimento del mandato, i documenti menzionati all'art. 51 cpv. 1 devono essere conservati per almeno 10 anni a contare dalla fine delle relazioni contrattuali.

G. Provvedimenti organizzativi

Art. 54 Principi

¹ L'affiliato vigila che la propria organizzazione sia adattata all'importanza (volume, frequenza ecc.) della sua attività d'intermediario finanziario.

² L'affiliato deve formarsi e perfezionarsi.

³ Se l'affiliato è assistito da avvocati, notai o persone di cui all'art. 4 cpv. 3 dello Statuto

che esercitano per lui o presso di lui un'attività assoggettata alla LRD o se è assistito da ausiliari dotati di una certa autonomia, egli vigila affinché essi ricevano una formazione e istruzioni adeguate con riguardo agli aspetti per loro essenziali nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Art. 55 Formazione dell'affiliato

¹ Ogni affiliato è tenuto a seguire un corso di formazione di base della durata di un giorno e, ogni due anni, un corso di formazione continua di mezza giornata. Egli deve essere in grado di provare la sua partecipazione ai corsi.

² Il nuovo affiliato all'OAD deve seguire il corso di formazione di base dell'OAD al più tardi entro la fine dell'anno civile in cui la sua affiliazione è avvenuta. La formazione di base deve obbligatoriamente essere seguita presso l'OAD. Se la sua affiliazione interviene dopo il 30 giugno, l'affiliato deve aver seguito il corso di base al più tardi il 31 dicembre dell'anno successivo.

³ Ogni affiliato che ha seguito il corso di formazione di base deve, nei 24 mesi che seguono la fine dell'anno civile in cui la sua affiliazione è avvenuta, e poi ogni due anni, seguire un corso di formazione continua dell'OAD o un altro corso riconosciuto dall'OAD.

Art. 56 Adempimento dell'obbligo

¹ L'affiliato è tenuto ad adempiere personalmente i suoi obblighi di formazione.

² Le persone che esercitano un'attività assoggettata alla LRD per o presso un affiliato devono seguire personalmente il corso di formazione di base.

³ Per gli affiliati a titolo collettivo o gli affiliati secondo l'art. 4 cpv. 4 o 5 dello Statuto, l'obbligo di formazione continua personale è adempiuto se:

- a) un avvocato o un notaio che esercita l'attività assoggettata alla LRD per o presso un affiliato segue il corso e, se diversi intermediari finanziari sono attivi nello studio,
- b) vi è la garanzia, sulla base dell'organizzazione interna (direttive di formazione) che, nello stesso periodo di formazione, la persona fisica che ha seguito la formazione, provvederà a trasmettere sul piano interno il contenuto dei corsi in modo completo e non modificato agli avvocati, ai notai e alle persone di cui all'art. 4 cpv. 3 dello Statuto che esercitano un'attività assoggettata alla LRD per o presso l'affiliato.

⁴ Il rapporto annuale deve indicare la persona ai sensi del cpv. 2 e dell'art. 3 lett. a che ha seguito il corso. Va inoltre indicato quali persone sono state formate internamente e da parte di chi.

Art. 57 Formazione interna

¹ L'affiliato ha l'obbligo di formare gli avvocati, i notai e le persone di cui all'art. 4 cpv. 3 dello Statuto che esercitano un'attività assoggettata alla LRD per o presso un affiliato così come gli ausiliari impiegati per quest'attività.

² Gli ausiliari di cui al cpv. 1 devono ricevere una formazione di base nei 6 mesi che seguono l'inizio della loro attività.

³ Per il resto, le regole dell'art. 56 cpv. 4 si applicano per analogia.

Art. 58 Violazione dell'obbligo di formazione

Oltre alle sanzioni previste dallo Statuto, l'OAD può pronunciare nei confronti dell'affiliato che non ha adempiuto i suoi obblighi di formazione quella di seguire un corso specifico di formazione entro 6 mesi.

Art. 59 Direttive interne

¹ Se il numero di persone che esercitano un'attività assoggettata alla LRD oppure la complessità degli incarti esigono un'organizzazione particolare, l'affiliato emette direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Queste direttive concernono gli obblighi previsti nel capitolo 2 della LRD e nel Regolamento OAD.

² Le direttive regolano almeno:

- a) la ripartizione dei compiti e le competenze,
- b) la suddivisione tra incarti assoggettati alla LRD e quelli che non lo sono,
- c) l'identificazione della controparte,
- d) l'accertamento dell'avente diritto economico,
- e) il rinnovo dell'identificazione della controparte o dell'accertamento dell'avente diritto economico,
- f) l'obbligo speciale di chiarimento,
- g) l'obbligo di allestire e conservare i documenti,
- h) i criteri secondo i quali una relazione d'affari deve essere considerata come presentante un rischio accresciuto,
- i) i criteri che permettono di riconoscere che una transazione comporta un rischio accresciuto,
- j) le modalità di sorveglianza delle transazioni e
- k) la competenza per le comunicazioni all'Ufficio di comunicazioni LRD.

³ Le collaboratrici e i collaboratori interessati devono ricevere le direttive interne sotto forma adeguata. Quando più di 10 persone esercitano un'attività sottoposta alla LRD, la stesura di direttive interne scritte è obbligatoria.

⁴ Indipendentemente dal numero di persone che esercitano un'attività di intermediario finanziario presso un affiliato ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, i criteri previsti all'art. 59 cpv. 2 lett. i devono essere definiti. Vi è l'obbligo di definire i criteri di cui all'art. 59 cpv. 2 lett. h dal momento in cui l'affiliato mantiene 20 o più relazioni d'affari. I criteri di cui sopra devono essere definiti, descritti e concretizzati per iscritto.

Art. 60 Controllo interno

L'affiliato per il quale o presso il quale una o più persone fisiche esercitano un'attività assoggettata alla LRD vigila affinché gli obblighi previsti nel capitolo 2 della LRD e nel Regolamento OAD vengano rispettati. Egli procede a controlli all'interno della propria organizzazione.

V. Obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro

A. Obbligo di comunicazione (Art. 9 LRD)

Art. 61 Obbligo di comunicazione

¹ L'obbligo di comunicazione giusta l'art. 9 LRD incombe all'affiliato.

² L'obbligo di comunicazione permane anche quando la fattispecie alla base di tale obbligo è già nota, in tutto o in parte, alle autorità di perseguimento penale.

³ Non vi è alcun obbligo di comunicazione in assenza di relazione d'affari assoggettata alla LRD.

Art. 62 Modalità della comunicazione

¹ La comunicazione prevista all'art. 9 LRD deve essere effettuata per iscritto, possibilmente per telefax, usando il formulario previsto a tal fine dall'Ufficio di comunicazione LRD.

² I dati personali della persona che ha effettuato la comunicazione devono essere forniti all'Ufficio di comunicazione LRD e l'affiliato farà in modo che detta persona sia raggiungibile negli orari di ufficio.

B. Blocco dei beni e obbligo di mantenere il segreto

Art. 63 Blocco dei beni e obbligo di mantenere il segreto

¹ Dopo aver effettuato la comunicazione conformemente all'art. 9 LRD, l'affiliato deve astenersi da qualsiasi atto di disposizione sui beni patrimoniali affidatigli nell'ambito della relazione d'affari assoggettata alla LRD.

² L'affiliato mantiene il blocco dei beni durante 5 giorni feriali al massimo, a contare dal momento in cui ha effettuato la comunicazione giusta l'art. 9 LRD.

³ Allo scadere di tale termine di al massimo 5 giorni feriali e in mancanza di una decisione dell'autorità penale competente, l'affiliato decide se ed in che misura intende proseguire la relazione d'affari.

Art. 64 Divieto di informazione

¹ Fintanto che il blocco dei beni oggetto della comunicazione si protrae, l'affiliato non deve informare della comunicazione né le persone toccate, né i terzi, compreso l'OAD.

² L'affiliato ha tuttavia il diritto di informare l'OAD di avere effettuato una comunicazione senza però indicare i nomi delle persone toccate.

³ In deroga al cpv. 1, l'affiliato può informare un altro intermediario finanziario a condizione che ciò sia necessario al fine di rispettare gli obblighi imposti dalla LRD e che le condizioni di cui all'art. 10a cpv. 3 LRD siano adempiute.

VI. Disposizioni finali e transitorie

Art. 65 Utilizzo del maschile

La forma maschile utilizzata nel presente Regolamento OAD comprende la forma femminile.

Art. 66 Entrata in vigore

¹ La FINMA ha approvato il presente Regolamento con decisione dell'8 giugno 2010.

² Esso entra in vigore il 1°luglio 2010 ad eccezione delle disposizioni che si riferiscono agli artt. 4 e 8 dello Statuto le quali entrano in vigore con effetto retroattivo al 1°gennaio 2009.

³ È accordato un periodo transitorio sino al 30 settembre 2010 per l'adozione e l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento.

Berna il 15 giugno 2010.

Federazione Svizzera degli Avvocati

Federazione Svizzera dei Notai

Brenno Brunoni
Presidente

René Rall
Segretario generale

Sandro Stadler
Presidente

Jean-Pierre Becher
Segretario generale